

Regolamento per il servizio di affidamento familiare a scopo educativo-assistenziale

Indice generale

Regolamento per il servizio di affidamento familiare a scopo educativo-assistenziale.....	1
PREMESSA.....	2
Art. 1 Competenza.....	2
Art. 2 Gestione.....	2
Art. 3 Beneficiari.....	2
Art. 4 Durata.....	2
Art. 5 Cessazione.....	2
Art. 6 Affidatari.....	2
Art. 7 Reperimento affidatari.....	2
Art. 8 Preparazione affidatari.....	3
Art. 9 Valutazione affidatari.....	3
Art. 10 Scelta degli affidatari.....	3
Art. 11 Impegno affidanti ed affidatari.....	3
Art. 12 Garanzie alla famiglia di origine.....	4
Art. 12 Garanzie alla famiglia di origine.....	4
Art. 13 Sostegno agli affidatari.....	4
Art. 14 Assicurazione.....	4
Art. 15 Indennità di mantenimento.....	4

PREMESSA

Il minore ha diritto di vivere nell'ambito della propria famiglia. I servizi sociali e sanitari, nella sfera delle loro rispettive competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo anzitutto gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno economico, sociale e psicologico nei confronti dei genitori, ed in mancanza di essi nei confronti dei parenti entro il 4° grado, al fine di porli in condizioni di adempiere direttamente alla loro funzione educativa.

All'affido familiare si potrà ricorrere solo qualora la famiglia naturale si trovi nell'impossibilità e nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei propri figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psico-fisico, nonostante l'apporto dei servizi di cui sopra.

In considerazione delle gravi carenze derivanti dall'istituzionalizzazioni deve essere privilegiato l'affido familiare, dopo aver esperito tutti i tentativi possibili per consentire al minore la permanenza nella famiglia d'origine.

Art. 1 Competenza

L'affido familiare è disposto dall'equipe multidisciplinare formata da operatori del comune e dell'Azienda Sanitaria e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore, ovvero è disposto dal Tribunale per i Minorenni, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 e seguenti c. c.

Art. 2 Gestione

Il servizio di affidamento è gestito dall'Ente Locale tramite il proprio servizio sociale e si avvale della collaborazione delle Associazioni di Volontariato che nel territorio si occupano di tali problematiche e che fanno parte della Consulta comunale per le tematiche dell'infanzia e dell'adolescenza. Il servizio sociale vigila sull'affido ed ha l'obbligo di riferire periodicamente al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni a seconda che trattasi di decreto emesso ai sensi del 1° o 2° comma dell'art. 4 della Legge 4.5.1983 n. 184

Art. 3 Beneficiari

Possono beneficiare del servizio di affidamento familiare i minori da 0 a 18 anni che si trovano in stato di carenza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità dei genitori di rispondere ai loro bisogni.

Art. 4 Durata

L'affidamento familiare ha durata temporanea, che è indicata nel provvedimento, salvo diverse prescrizioni del Tribunale per i Minorenni. In base a quanto disposto dall'art. 4 comma 5-6 Legge n. 184 del 4.5.1983, trascorso il periodo previsto nell'atto di affidamento, qualora permangano le difficoltà della famiglia d'origine, gli operatori dei servizi sociali che hanno in carico la situazione del minore propongono la proroga dell'affido al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni.

Art. 5 Cessazione

L'affidamento familiare cessa, qualora siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato, e comunque quando crea pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto. Nel caso in cui con la cessazione dell'affidamento si abbia il ritorno o l'inserimento del minore in un istituto, il Servizio Sociale che ha in carico la situazione è tenuto ad informare, il Giudice Tutelare e/o il Tribunale per i Minorenni. Lo stesso servizio Sociale invierà prima possibile, e comunque entro 7 giorni dal ricovero in istituto, una relazione sul caso contenente i motivi che hanno determinato l'istituzionalizzazione del minore, al Giudice Tutelare e/o al Tribunale per i Minorenni e al Sindaco del Comune di Fano.

Art. 6 Affidatari

Per famiglia affidataria si intende un nucleo familiare completo, con o senza figli, ma possono essere comprese anche persone singole o comunità di tipo familiare.

L'affidatario deve aver raggiunto, comunque, la maggiore età.

Art. 7 Reperimento affidatari

L'Amministrazione Comunale si impegna a svolgere con l'Azienda Sanitaria, e avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato che sul territorio si occupano di tali problematiche, attività utili a sensibilizzare la popolazione sulle tematiche dell'affidamento, a reperire famiglie affidatarie, a favorire la formazione di gruppi che si occupino dell'affido e a sostenere le famiglie o comunità di tipo familiare che accolgano i minori. L'Amministrazione Comunale sostiene in particolare, anche economicamente, nelle modalità che riterrà più opportune, le Associazioni di Volontariato che si occupano di tali problematiche.

Art. 8 Preparazione affidatari

La preparazione della famiglia affidataria, nel periodo che precede l'affidamento familiare, viene svolta di preferenza nei gruppi di famiglie affidatarie con incontri di gruppo periodici, guidati da operatori con competenze ed esperienza nel settore.

L'Amministrazione Comunale si impegna a sostenere tali gruppi.

Nel caso di famiglie affidatarie che non facciano parte dei suddetti gruppi, la preparazione avverrà con incontri periodici personali da tenersi con operatori di area sociale e psicologica.

Art. 9 Valutazione affidatari

Alla valutazione delle famiglie affidatarie provvede l'apposita equipe multidisciplinare formata da operatori del Comune e dell'Azienda Sanitaria, avvalendosi anche della consulenza degli operatori pubblici dell'area psicologica secondo modalità operative da individuarsi in appositi protocolli di intesa da stilare tra i diversi servizi.

Nel caso la famiglia affidataria faccia parte di un gruppo di famiglie affidatarie, verrà richiesto il parere dei responsabili del gruppo suddetto.

La valutazione della famiglia affidataria deve basarsi sulla verifica dell'esistenza di:

- a) qualità affettive ed educative in grado di assicurare al minore un ambiente in grado di accoglierlo, accettarlo, indirizzarlo e valorizzarlo;
- b) disponibilità ad instaurare rapporti con la famiglia di origine del minore, nei limiti delle proprie possibilità e tramite la mediazione dei Servizi Sociali;
- c) disponibilità ad adoperarsi per favorire laddove possibile, in collaborazione con i servizi sociali, il rientro del minore nella sua famiglia;
- d) buono stato di salute dei membri;
- e) soddisfacenti condizioni di igiene, sicurezza e salubrità della propria abitazione.

Art. 10 Scelta degli affidatari

La scelta della famiglia affidataria viene effettuata salvaguardando le particolari esigenze affettive, educative e formative della persona minorenni, sentito il parere della persona minorenni che ha compiuto gli anni 12 e, se opportuno, anche di età inferiore.

Art. 11 Impegno affidanti ed affidatari

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, L'Amministrazione Comunale chiede un impegno, su appositi moduli, alla famiglia affidataria e a quella di origine. In tale impegno sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra le due famiglie e tra queste e gli operatori dei servizi sociali.

a) IMPEGNO DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

Gli affidanti si impegnano a:

- mantenere costanti i rapporti con gli operatori che hanno in carico la loro situazione;
- concordare con gli operatori le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, nel rispetto delle sue esigenze, di quelle della famiglia affidataria e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- favorire in collaborazione con gli operatori e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- contribuire alle spese di mantenimento del minore, qualora ciò sia possibile, anche in relazione della normativa vigente;
- autorizzare l'affidatario, in caso di urgenza, a fare attuare gli interventi medici e chirurgici necessari.

b) IMPEGNO DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere in affidamento il minore e provvedere al suo mantenimento, cura, educazione ed istruzione tenuto conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia pronuncia di decadenza della potestà genitoriale o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- mantenere rapporti con gli operatori del servizio sociale avvertendoli tempestivamente in caso di importanti difficoltà;
- garantire valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza, salubrità dell'alloggio);
- assicurare regolare assistenza sanitaria (ivi compresi i controlli periodici);
- favorire i contatti del minore con i genitori o genitore esercente la patria potestà o tutore e con eventuali parenti, secondo modalità e tempi concordati con i servizi preposti, salvo specifiche prescrizioni dell'Autorità

Giudiziaria affidante;

- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- partecipare ad iniziative di formazione e sostegno organizzate dal Comune, dall'Azienda Sanitaria o dai gruppi di famiglie affidatarie.

La famiglia affidataria o i singoli o comunità familiare partecipano e contribuiscono con il servizio sociale del Comune, salvo quanto disposto dalle normative vigenti in ordine alle prescrizioni di competenza del Giudice Tutelare e del Tribunale dei Minorenni, a tutte le principali decisioni riguardanti il minore.

Tali decisione devono essere prese di concerto, dove e se possibile, con la famiglia di origine, quando questa conservi tutti i diritti ed i doveri inerenti alla patria potestà, mentre gli affidatari esercitano tali diritti e doveri limitatamente alle esigenze quotidiane ed indifferibili.

Art. 12 Garanzie alla famiglia di origine

Alla famiglia di origine sono garantite:

- le informazioni riguardanti il minore, salvo diversa disposizione dell'autorità che ha emesso il decreto;
- il sostegno psico-sociale dei servizi sociali pubblici per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido;
- il ritorno del minore nella famiglia d'origine qualora vengano a cessare le condizioni che hanno reso necessario l'affidamento.

Art. 12 Garanzie alla famiglia di origine

Alla famiglia di origine sono garantite:

- le informazioni riguardanti il minore, salvo diversa disposizione dell'autorità che ha emesso il decreto;
- il sostegno psico-sociale dei servizi sociali pubblici per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido;
- il ritorno del minore nella famiglia d'origine qualora vengano a cessare le condizioni che hanno reso necessario l'affidamento.

Art. 13 Sostegno agli affidatari

Gli operatori sociali del Comune, in collaborazione con altri operatori pubblici e/o privati di area sociale-psicologico-pedagogica, affiancano e sostengono gli affidatari con periodiche visite domiciliari e colloqui individuali. Viene inoltre sostenuta e favorita la partecipazione delle famiglie agli incontri dei gruppi di famiglie affidatarie.

Art. 14 Assicurazione

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria l'Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione in virtù del quale il minore è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvivono o che egli provoca a persone e cose.

Art. 15 Indennità di mantenimento

L'Amministrazione Comunale, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa un'indennità mensile per le spese di mantenimento e cura del minore la cui entità viene stabilita annualmente, detratti i redditi personali del minore ed il contributo eventuale dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

La quota mensile dall'1.1.1999 è fissata in € 335,59 (lire 650.000)

La suddetta quota sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.

Tale rivalutazione verrà computata dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale automaticamente inserita nei relativi mandati di pagamento.

L'indennità di mantenimento per il minore viene considerata al 100% per gli affidi nella esemplificato nella tabella che segue:

- Affido a tempo pieno
€335,69 (Lire 650.000)
- Affido part-time (comprensivo di pranzo e cena)
€ 232,40 (Lire 450.000)
- Affido pomeridiano con un pasto
€ 180,75 (Lire 350.000)
- Affido pomeridiano senza pasto
€ 192,11 (Lire 250.000)

Per particolari esigenze del minore (handicap, marcate difficoltà comportamentali e/o nella socializzazione, adolescenti difficili) le indennità di mantenimento sopraindicato potranno subire un aumento fino al 15%.

In via eccezionale, tenute presenti le esigenze del minore e le condizioni della famiglia affidataria, l'importo dell'indennità di mantenimento, potrà essere determinato, indipendentemente dalle modalità predette, da una Commissione composta dal Dirigente di settore, dal Direttore U.O. del servizio Minori e dall'Assistente Sociale responsabile del caso, verbalizzando e motivando la decisione.

Ad una famiglia affidataria non possono essere assegnati più di 2 persone minorenni, salvo che siano fratelli.

Negli affidi a tempo pieno o diurni che iniziano con gradualità, l'Amministrazione comunale, per il periodo che va dall'inserimento iniziale fino all'inserimento completo, corrisponderà un'indennità di mantenimento mensile pari al 50% della quota prevista.